



TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI SEZIONE CIVILE – *Ufficio esecuzioni*

Il giudice dell'esecuzione, *dott. Giuseppe Cardona*,
esaminata la relazione del professionista delegato del 10 marzo 2025;
considerato che l'ulteriore impulso alle vendite, a seguito
dell'accoglimento dell'istanza di vendita, può essere dato d'ufficio (fermo
restando che, qualora il creditore procedente ritenga di non avere più
interesse alla prosecuzione dell'attività di vendita, basteranno o il deposito
di una tempestiva rinuncia agli atti, oppure il mancato pagamento del
fondo spese entro il termine assegnato);
rilevato che è possibile rinnovare la delega per altri tre tentativi di vendita;
ritenuto pertanto di dover rinnovare la delega al professionista già
incaricato;
considerato altresì che, per agevolare il più possibile la vendita (tenendo
conto del prezzo ancora elevato, quantomeno fino a una determinata
soglia, nonché del fatto che il termine per il pagamento del saldo-prezzo è
perentorio), è opportuno autorizzare il delegato a inserire la possibilità di
rateizzare il pagamento del saldo prezzo;

P.Q.M.

RINNOVA LA DELEGA già conferita alla dottoressa Sarina Caminiti ai
sensi dell'articolo 591 – *bis* c.p.c. per il lotto unico, confermando il
predetto professionista, il tutto secondo le indicazioni presenti nel
precedente provvedimento di delega, con le seguenti specificazioni e
aggiunte:

- a) la delega conferita con il presente provvedimento riguarderà altri tre tentativi di vendita;
- b) in ogni caso la delega avrà termine laddove non vengano posti in essere i tre tentativi di vendita entro **dodici** mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- c) per il quarto e il quinto tentativo di vendita il professionista delegato effettuerà un ribasso di un quarto rispetto al prezzo-base del precedente tentativo di vendita; per l'eventuale sesto tentativo di vendita il ribasso sarà di un quinto;
- d) l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato secondo le modalità già individuate nell'ordinanza di vendita, fatta eccezione per la pubblicazione sul sito www.immobiliare.it (che dunque dovrà essere omessa);

e) il delegato (salvo che uno dei creditori costituiti vanti il “privilegio processuale” di cui all’articolo 41 del d. lgs. n. 385/1993 e vi siano somme disponibili) chiederà al creditore procedente il versamento di un fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p. per tutti e tre gli esperimenti di vendita, che si liquida in € 310,00; per i termini e le eventuali azioni da compiere (richiesta corredata dalla bozza dell’avviso di vendita, eventuale richiesta ai creditori intervenuti muniti di titolo) valgono le indicazioni di cui alla delega;

f) in caso di presenza di un creditore fondiario, sarà possibile prelevare i fondi necessari per le formalità pubblicitarie dalle entrate della procedura, previa autorizzazione del g.e., considerando tali prelievi come una sorta di assegnazione diretta di somme al creditore fondiario;

g) nelle relazioni periodiche richieste al delegato dovrà essere inserito un riferimento ai singoli pagamenti effettuati dal creditore procedente sia al gestore delle vendite che per le formalità pubblicitarie diverse rispetto alla pubblicazione sul p.v.p.;

h) il delegato indicherà negli avvisi di vendita la possibilità di rateizzare il pagamento del saldo-prezzo come da modello di avviso di vendita predisposto dai gg. ee. aggiornato al 2025, qualora il prezzo-base sia superiore a € 20.000,00.

Si comunichi alle parti e al delegato.

Provvedimento redatto e inviato tramite consolle del magistrato” il 10 marzo 2025.

Il g.e.
dott. Giuseppe Cardona